N.R.G. 2055/2026

TRIBUNALE DI PESARO

Il Giudice,

a scioglimento della riserva,

constatato che:

(-) la soc. Gibam Shops srl ha chiesto – con ricorso depositato il 17.07.2026 – la conferma delle misure protettive di cui all'art. 18 co. 3,4,5 cod. crisi nonché la concessione della ulteriore misura cautelare consistente nella inibizione, in capo all'Agenzia delle Entrate – risc., dell'iscrizione di ipoteca sui beni della società;

(-) si costituiva unicamente il creditore Agenzia delle Entrate;

osservato che:

(-) la soc. ricorrente ha la propria sede legale in Fano (PU), ciò che radica presso questo Tribunale la competenza sul ricorso in base all'art. 27 cod. crisi in quanto richiamato dall'art. 19 cod. crisi;

(-) non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 25 quinquies cod. crisi;

(-) la richiesta di applicazione di misure protettive è stata pubblicata nel registro camerale il 16.07.2026 e quindi depositata in Tribunale istanza per la conferma delle misure il giorno successivo;

(-) appare, pertanto, rispettata la scansione temporale prevista a pena di inefficacia dalla normativa di legge;

premesso che:

(-) appare opportuno chiarire che – in sede di conferma ex art. 19 cod. crisi delle misure protettive – a ben vedere gli unici soggetti il cui interpello è indispensabile sono quelli che abbiano già intrapreso azioni esecutive e/o cautelari (o, in caso di concessione – e non di conferma - di altre misure, ovviamente quelli sui quali le stesse incidono), tutti gli altri ben potendo pur sempre intervenire (ancorché a fini "informativi") in quanto interlocutori facoltativi;

rilevato, quanto al fumus boni juris, che:
(-) appare confermata la ricorrenza, per la società, di una situazione di squilibrio economico-finanziario cui è possibile porre rimedio mediante l'adozione delle iniziative indicate nel piano proposto dalla soc. debitrice e consistenti essenzialmente in una riorganizzazione complessiva dell'attività che permetta il passaggio da produttore di arredi a contract specialist con esternalizzazione della produzione primaria (affitto del ramo falegnameria e sourcing della meccanica presso terzisti qualificati) e contestuale mantenimento in capo alla società delle sole fasi a maggior valore aggiunto (ingegneria, pre-assemblaggio, controllo qualità, logistica, installazione);
(-) l'esperto dott. Ripa ha riferito che con il piano proposto risulterebbe concretamente realizzabile l'obiettivo del risanamento, sicché ad oggi non sono presenti profili di criticità tali da precluderne ex ante la fattibilità;

rilevato, quanto al periculum in mora, che:
(-) l'esperto ha inoltre ribadito con forza che le misure protettive invocate risultano funzionali – "e*, nella presente fase, sostanzialmente indispensabili*" - ad assicurare il buon esito delle trattative (che, nelle intenzioni, dovrebbero condurre verso la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, accompagnato da transazione fiscale e contributiva);

rilevato ancora che:
(-) L' Agenzia delle Entrate si oppone – a quanto pare di comprendere - in ragione della presunta assenza, allo stato, di vere trattative con l'ufficio erariale e stante la sussistenza di condotte non conformi a buona fede (vd. verbale dell'incontro del 23.02.2026 stilato unilateralmente senza prima condividerlo con i presenti);
(-) i termini per il completamento della procedura, tuttavia, sono però ancora pendenti e sono stati – come confermato dall'esperto – raggiunti progressi significativi soprattutto col ceto bancario ("*Lo scrivente attesta che le trattative sono effettivamente in corso, non sono esaurite e presentano un grado di avanzamento significativo e progressivo, essendosi già consolidati risultati sul fronte finanziario (moratorie bancarie deliberate), industriale (Accordo Quadro sul ramo falegnameria) e del contenzioso (definizione transattiva TARI; integrale incasso del credito estero*" – pag. 4 relazione esperto), motivo per il quale non pare invero riscontrata la denunciata inerzia della società, risultando – in un contesto generale di negoziazione con vari creditori – irrilevante ai fini della misura protettiva lo stato attuale delle

specifiche trattative con l'Erario che, quale creditore, certamente e in ogni caso verrà coinvolto;
(-) in relazione alla condotta asseritamente scorretta, non viene però contestato il contenuto del verbale dell'incontro tenutosi tra le parti alla presenza dell'esperto, sicché non si ravvisa una condotta inosservante dei doveri di legge;

rilevato, quindi, che:
(-) la richiesta della società può essere accolta apparendo adeguata e idonea a consentire di verificare se le ulteriori interlocuzioni col ceto creditorio, già da tempo intraprese, possano avere un effettivo sviluppo, nel frattempo contemperando l'esigenza di risanamento col sacrificio temporaneo imposto ai creditori;
(-) paiono, in definitiva, sussistere, per quanto sin qui detto, sia il requisito del fumus boni juris (inteso come potenziale risanabilità della situazione dell'impresa a mezzo il piano predisposto) e sia del periculum in mora (inteso come rischio di vanificazione di tale obiettivo in caso di mancata concessione delle misure);
(-) in relazione alla temuta minaccia di iscrizione ipotecaria per mano dell'Agenzia delle Entrate - risc., appare sufficiente l'operatività dell'art. 18 co. 3 cod. crisi non essendo necessaria l'adozione di una specifica (ma con identico effetto) misura cautelare;

p.q.m.

(-) conferma le misure protettive tipiche richieste dalla società e di cui all'art. 18 cod. crisi nonché gli effetti legali correlati al deposito dell'istanza;
(-) dispone che la durata delle misure sopra indicate sia di centoventi giorni;
(-) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 7 cod. crisi.
Pesaro, 7 agosto 2026

Il Giudice